

# Erogazioni liberali, forme di intervento sociale e società benefit

Agevolazioni fiscali e nuove opportunità per l'impresa attenta al sociale

## Premessa

In questi ultimi anni stanno acquistando rilevanza i temi dell'impegno e della responsabilità sociale in capo alle imprese, dell'attenzione al beneficio comune, della creazione di valore sul territorio. Per le imprese, si tratta non solo di atti di generosità e scelte di valore etico, ma anche di vere e proprie strategie aziendali di investimento sul territorio, mirate ad avere un impatto sociale e un ritorno in termini di creazione di valore. Non ultimo, l'investimento di impatto sociale può essere per le imprese anche una scelta strategica di immagine, volta a rafforzare il brand.

La normativa attuale prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali e crediti di imposta specifici, come l'art bonus o lo school bonus. Recentemente inoltre è stata introdotta la figura delle società benefit.

Il tema è di tutta attualità e presenta profili interessanti per l'impresa attenta al tema della responsabilità sociale.

## Oneri di utilità sociale ed erogazioni liberali delle imprese: le agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali effettuate dalle imprese consistono nella **deducibilità** di tali uscite dalla base imponibile dell'Ires.

Dal punto di vista soggettivo, si tratta delle società di

capitali o cooperative, dei consorzi od enti di diverso tipo **soggetti ad Ires**. Le erogazioni liberali, se eseguite nell'ambito dell'attività di impresa, costituiscono sempre un **onere deducibile** e mai detraibile (a differenza di quelle effettuate dai contribuenti persone fisiche). Gli oneri di utilità sociale sono **deducibili in quanto esistono specifiche disposizioni** in tal senso. In assenza, sarebbero oneri che difettano del requisito dell'inerenza, alla base dei principi di deducibilità dei costi dal reddito dell'impresa. La deducibilità fiscale può essere totale o parziale: per l'impresa il tema è di notevole rilevanza, in quanto comporta nei fatti un maggiore o minor costo della stessa erogazione liberale in termini di risparmio d'imposta. La disciplina attualmente vigente è regolata attraverso due norme principali di riferimento: l'art. 100 del D.P.R. 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi, "TUIR") e l'art. 14 comma 1 del D.L. 35/2005 (decreto competitività) convertito in Legge 80/2005.

La normativa individua **diverse ipotesi** di erogazioni liberali a favore di enti beneficiari in funzione dello scopo perseguito, in denaro o in natura (si vedano le tabelle di sintesi). La deducibilità è sempre ammessa in base al **principio di cassa**.

In via esemplificativa, è possibile distinguere le seguenti ipotesi:

- deducibilità integrale (ad esempio, **erogazioni a enti e istituzioni pubbliche nel campo della cultura, arte e spettacolo**; erogazioni a sostegno delle popolazioni colpite da eventi di calamità



## NOVITÀ LEGISLATIVE

pubblica; erogazioni per il finanziamento della ricerca a favore di università, enti universitari, fondazioni ed altri enti);

- deducibilità integrale fino ad un **importo massimo di euro 70.000,00** e nei limiti del **10% del reddito** di impresa (erogazioni a favore di Onlus o di associazioni di promozione sociale APS che svolgono attività di carattere scientifico, culturale o artistico);
- deducibilità integrale nel limite del **2% del reddito** di impresa e con diverse soglie di importo

massimo, in caso di altre erogazioni (si rinvia alle tabelle di sintesi).

In sintesi è possibile distinguere le seguenti **4 macro aree**:

1. iniziative a sostegno della **promozione sociale umanitaria**;
2. iniziative a sostegno della **cultura, arte e spettacolo**;
3. iniziative a sostegno della **ricerca scientifica**;
4. iniziative a sostegno del **territorio e tutela dei beni ambientali**.

### INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE SOCIALE UMANITARIA

| EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO  | RIF. NORMATIVO                               | TRATTAMENTO FISCALE  |
|--|--|--|
| Ad <b>enti persone giuridiche</b> che perseguono <b>esclusivamente</b> finalità di <b>educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto</b>   | art. 100, comma 2, lettere a), TUIR          | Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato  |
| Ad enti non governativi riconosciuti idonei per gli aiuti nei paesi in via di sviluppo   | art. 20 L. 47/97                             | Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato  |
| A favore di <b>Onlus</b> , delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti che operano nei paesi (individuati con Dpcm) <b>non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE</b> | art. 100, comma 2, lettera h), TUIR          | <b>Deduzione totale</b> dal reddito d'impresa, nei limiti di € 30.000,00 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato   |
| In denaro a favore delle <b>APS (associazioni di promozione sociale)</b>   | art. 100, comma 2, lettera l), TUIR          | <b>Deduzione totale</b> dal reddito d'impresa, nei limiti di € 1.549,37 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato  |
| Effettuate a popolazioni colpite da <b>calamità pubblica o altri eventi straordinari</b> anche in altri stati per il tramite di Onlus, Fondazioni, Associazioni ed altri enti  | art. 27 L. 133/99, DPCM 20 Giugno 2000       | Interamente deducibili   |
| Per l'impiego di <b>lavoratori dipendenti</b> assunti a tempo indeterminato per servizi estranei all'ambito d'impresa a favore delle Onlus   | art. 100, comma 2, lettera i), TUIR          | <b>Non superiore allo 0,5% dell'ammontare delle spese per lavoro dipendente</b> risultante dalla dichiarazione dei redditi   |
| <b>Cessione gratuita</b> alle ONLUS di <b>derrate alimentari e prodotti farmaceutici</b> esclusi dal circuito commerciale  | art. 13, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 460 del 1997 | Queste cessioni <b>non costituiscono ricavi</b>  |
| <b>Cessione gratuita di beni</b> diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici <b>a condizione che siano beni a cui è diretta l'attività dell'impresa</b>  | art. 13, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 460 del 1997 | <b>Non costituiscono ricavi fino ad un ammontare di € 1.032,91</b> , tale somma deve concorrere alla determinazione del <b>limite di € 2.065,83 o al 2% del reddito dichiarato</b> |

## INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA CULTURA, ARTE E SPETTACOLO

| EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO  | RIF. NORMATIVO                        | TRATTAMENTO FISCALE  |
|--|---------------------------------------|--|
| Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica | art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005 | In alternativa ad altre deduzioni, <b>deduzione nel limite del 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70.000 euro annui</b> |
| Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo   | art. 100, comma 2, lettera g), TUIR   | Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato  |
| Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo  | art. 100, comma 2, lettera m), TUIR   | Interamente deducibili   |
| Erogazioni ai concessionari privati per la radio-diffusione sonora a carattere comunitario   | art. 100, comma 2, lettera d), TUIR   | Limite 1% dal reddito imponibile   |
| Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute impegnate in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore culturale o artistico  | art. 100, comma 2, lettera f), TUIR   | Interamente deducibili   |

## INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA

| EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO   | RIF. NORMATIVO                             | TRATTAMENTO FISCALE   |
|---|--|---|
| Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica  | art. 100, comma 2, lettere a), TUIR        | Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato   |
| Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa  | art. 100, comma 2, lettera o-bis), TUIR    | <b>Deduzione totale</b> dal reddito d'impresa, nei limiti di € 70.000 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato |
| Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità   | art. 100, comma 2, lettera o), TUIR        | Deduzione dal reddito d'impresa   |
| Fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a università, fondazioni e associazioni riconosciute a norma DPR 361/2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM 18 aprile 2013 | art. 1, comma 353, della L. n.266, 12/2005 | Deduzione dal reddito d'impresa   |
| Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell'ambito della ricerca scientifica  | art. 100, comma 2, lettere a), TUIR        | Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato   |

## INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO E TUTELA DEI BENI AMBIENTALI

| EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO  | RIF. NORMATIVO                      | TRATTAMENTO FISCALE                       |
|--|-------------------------------------|---|
| Erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica | art. 100, comma 2, lettera n), TUIR | Deduzione integrale dal reddito d'impresa |
| Spese sostenute da soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni vincolati non strumentali                             | art. 100, comma 2, lettera e), TUIR | Deduzione integrale dal reddito d'impresa |

### Approfondimento: le erogazioni liberali a favore delle Onlus

Una normativa particolare è quella relativa ad erogazioni liberali a favore di ONLUS e regolate dall'**art. 100 del TUIR**, alla quale si affianca quella prevista dall'**art. 14 D.L. 35/2005**.

L'art.100 del D.P.R. 917/86 prevede la deduzione:

- **fino ad euro 30.000,00** o se maggiore, nel limite del **2% del reddito d'impresa** dichiarato, per le erogazioni liberali a favore di Onlus;
- **fino ad euro 1.549,37** ovvero nel limite del **2% del reddito d'impresa dichiarato**, per le erogazioni

liberali a favore di **associazioni di promozione sociale (APS)**.

Inoltre (in alternativa), l'**art. 14 D.L. 35/2005** (cosiddetto "decreto competitività") prevede la deduzione integrale per le erogazioni a favore di ONLUS e ASP iscritte al registro nazionale e che svolgono attività in **campo scientifico, culturale o artistico, nel limite del 10% del reddito d'impresa** e fino ad un massimo di euro **70.000,00**.

Si tratta di **due norme applicabili alternativamente**, secondo la valutazione del singolo caso concreto e la verifica del rispetto delle necessarie condizioni.

| ESEMPIO - Applicazione art. 100 TUIR: Erogazione liberale ad ONLUS di euro 45.000,00 |  |
|--|--|
| Calcolo importo deducibile (in euro)   |  |
| Reddito d'impresa  | 800.000,00                                   |
| Limite 2% di 800.000,00  | 16.000,00                                    |
| Limite quantitativo fisso:   | 30.000,00                                    |
| <b>Importo deducibile</b>  | <b>16.000,00</b>                             |
| Calcolo risparmio d'imposta  |  |
| Reddito ante imposte (esclusa donazione)   | 800.000,00                                   |
| Aliquota Ires  | 27,50%                                       |
| Imposta  | 220.000,00                                   |
| Reddito ante imposte (inclusa donazione)   | 784.000,00                                   |
| Aliquota Ires  | 27,50%                                       |
| Imposta  | 215.600,00                                   |
| <b>Minore IRES per effetto della deduzione fiscale</b>                               | <b>4.400,00 euro (220.000,00-215.600,00)</b> |

| ESEMPIO - Applicazione art. 14 c.1 D.L. n. 35/2005 (Decreto Competitività): erogazione liberale ad ONLUS di euro 45.000,00, in campo scientifico, culturale o artistico |   |
|---|---|
| <b>Calcolo importo deducibile (in euro)</b>   |   |
| Reddito d'impresa   | 800.000,00                                    |
| Limite 10% di 800.000,00 (importo teorico deducibile)   | 80.000,00                                     |
| Limite quantitativo fisso   | 70.000,00                                     |
| <b>Importo deducibile</b>   | <b>45.000,00</b>                              |
| <b>Calcolo risparmio d'imposta</b>  |   |
| Reddito ante imposte (esclusa donazione)  | 800.000,00                                    |
| Aliquota Ires   | 27,50%  |
| Imposta   | 220.000,00                                    |
| Reddito ante imposte (inclusa donazione)  | 755.000,00                                    |
| Aliquota Ires   | 27,50%  |
| Imposta   | 207.625,00                                    |
| <b>Minore IRES per effetto della deduzione fiscale</b>  | <b>12.375,00 euro (220.000,00-207.625,00)</b> |

**Al fine della deducibilità dal reddito**, l'erogazione deve essere effettuata con strumenti tracciabili, tramite banca, ufficio postale ed altri sistemi di pagamento.

La normativa contenuta nel DL 35/2005 prevede inoltre alcuni ulteriori presupposti per la deducibilità di erogazioni liberali a favore dei suddetti enti ovvero:

- **la tenuta di scritture contabili** complete ed analitiche, da parte del **sogetto beneficiario**;
- **la redazione di un apposito documento** che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

La mancanza del rispetto di questi adempimenti da parte del soggetto beneficiario comporta dei riflessi nei confronti della società donante che perde inevitabilmente il diritto al beneficio della deduzione fiscale, con l'aggravante di eventuali sanzioni amministrative. Per questo motivo, la Onlus deve rilasciare la documentazione **attestante la spettanza** della deduzione.

### Altre erogazioni a favore delle Onlus

Oltre alle erogazioni in denaro, vi possono essere erogazioni in natura; tra le altre, sono deducibili dal reddito imponibile Ires, secondo quanto disposto dall'art. 100, c.2 lett. i TUIR:

- **le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti**, assunti a tempo indeterminato, utilizzati

**per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus nel limite del cinque per mille** dell'ammontare complessivo delle spese per **prestazioni di lavoro dipendente** (costo del lavoro);

- le erogazioni liberali che consistono in **"cessioni gratuite di merce"** che le Onlus possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) e per le quali è previsto un regime fiscale agevolato dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997.

Il comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 460/1997 stabilisce che **le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici** alla cui produzione od al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, **esclusi dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente alle Onlus non costituiscono forma di ricavo**. Non costituisce ricavo nemmeno la cessione gratuita di **beni non di lusso** oggetto dell'attività dell'impresa, **che presentano vizi e imperfezioni** che non ne consentono la vendita, **qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d'impresa** dichiarato. Ai fini dell'Iva queste cessioni rappresentano solitamente operazioni esenti dall'imposta, ai sensi del numero 12 dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972. In caso di cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, di importo superiore a **euro 15.000,00** (limite precedentemente

fissato a euro 5.164,57, fino alla modifica apportata dalla Legge di stabilità 2016), ai fini dell'esenzione IVA **il cedente deve inviare una specifica comunicazione** all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e al Comando della Guardia di finanza di competenza.

## L'Art Bonus: il sostegno al patrimonio culturale pubblico

L'Art bonus" consiste in un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a **sostegno del patrimonio culturale pubblico**. Si tratta di un'agevolazione introdotta a partire dal 2014 (con l'art.1 del D.L. 83/2014 convertito in L. 106/2014) e resa poi permanente dalla Legge di stabilità 2016.

Danno diritto al credito di imposta:

- le erogazioni a favore delle attività di **restauro, protezione e manutenzione dei beni culturali pubblici**;
- le erogazioni per interventi di sostegno a istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (ad esempio musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali,...), alle fondazioni lirico-sinfoniche ed ai teatri di tradizione;
- le erogazioni effettuate per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti, a favore di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

### A chi spetta l'art bonus

Il credito di imposta spetta:

- alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività di impresa;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa.

Diverse sono le soglie: 15% del reddito imponibile nel primo caso, 0,5% dei ricavi annui nel secondo.

### Come funziona

Per la fruizione del credito è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione alle spese sostenute, da presentare da parte della società

erogante al Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo. Il credito d'imposta è riconosciuto **nel limite del 5 per mille dei ricavi annui** dell'impresa erogante e deve essere **ripartito in tre quote annuali di pari importo** (vale a dire tre periodi d'imposta di utilizzo del credito). Ciascuna quota è compensabile con il Mod.F24 (cod.6842), a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di erogazione. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Anche le imprese in perdita fiscale possono fruire del credito d'imposta, poiché la norma non prevede la determinazione dell'agevolazione su un reddito imponibile positivo. I **soggetti beneficiari** delle erogazioni liberali sono tenuti a comunicare mensilmente tramite il portale [www.artbonus.gov.it](http://www.artbonus.gov.it) ed il proprio sito web istituzionale, in una pagina dedicata e facilmente individuabile, l'ammontare delle erogazioni ricevute e la destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.

| ESEMPIO  |                       |
|--|-----------------------|
| Società di capitali  |                       |
| Anno 2016  |                       |
| Ricavi d'impresa (non reddito) nell'anno 2016  | euro 10 milioni       |
| Erogazioni liberali sostenute nel 2016   | euro 80.000,00        |
| <b>Credito d'imposta massimo detraibile (il 5 per mille dei ricavi)</b>  | <b>euro 50.000,00</b> |
| Le erogazioni liberali sono agevolabili fino ad una spesa di euro 76.923,00 (100.000,00/65%)   |                       |
| Il bonus fiscale, pari ad euro 50.000,00, sarà da utilizzare in tre rate annue a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, quindi dall'anno 2017. |                       |



## Art bonus e altre agevolazioni già esistenti nel settore culturale

Nel periodo di applicazione del regime agevolato dell'art bonus, al fine di evitare la duplicazione di benefici fiscali, sono temporaneamente disapplicate ai fini IRPEF le detrazioni previste dall'art. 15, co. 1, lett. h e i (detrazione Irpef del 19%), e a fini IRES le deduzioni stabilite dall'art. 100, co. 2, lett. f e g del TUIR (deduzione degli oneri di utilità sociale).

La disciplina di cui sopra resta però in vigore per le fattispecie relative al settore culturale e non contemplate dalla normativa sull'art bonus.

### Lo school bonus

Si tratta di uno strumento recentemente introdotto dalla legge "Buona Scuola" (L. 107/2015) per consentire a chi fa **erogazioni liberali ad una istituzione scolastica** di avere un credito di imposta.

Il meccanismo è simile a quello dell'art bonus: chi effettua una donazione ad un **istituto a sua scelta (statale o paritario)** può beneficiare di un credito d'imposta pari al 65% per le erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e del 50% per quelle disposte nel 2018. I contribuenti scelgono liberamente la scuola a cui fare la donazione. L'importo massimo ammesso all'agevolazione fiscale è pari a **100.000 euro per ciascun periodo d'imposta**. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

L'istituto scolastico riceve il 90% dell'erogazione, mentre il restante 10% confluisce in un fondo perequativo che sarà distribuito alle scuole che risultino destinatarie di erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale.

### Le Società Benefit

La legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto in Italia la figura societaria della "**società benefit**", già presente e con successo all'estero.

L'obiettivo è quello di promuovere e favorire la diffusione di figure societarie che, nell'esercizio di un'attività economica a scopo di lucro, perseguano **anche una o più finalità di beneficio comune**, operando in modo **responsabile e sostenibile nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente ed altri portatori di interesse**.

In Italia possono diventare società benefit le società elencate al libro V, titoli V e VI del Codice Civile (le società commerciali, le imprese cooperative e mutue assicuratrici). Le società di nuova costituzione possono essere costituite direttamente come società benefit, mentre quelle già esistenti possono diventare società benefit modificando il proprio statuto.

Le finalità specifiche di beneficio comune che la società intende perseguire devono essere previste nello statuto. La gestione della società è dunque improntata sia al conseguimento del profitto (non si tratta di enti no profit) sia all'impatto sociale. Amministratori e dirigenti sono chiamati a perseguire entrambi gli scopi e



a rendicontarli in maniera adeguata.

Gli obiettivi sociali perseguiti dalle società benefit sono oggetto di una relazione annuale recante una valutazione complessiva degli effetti generati sull'ambiente interno ed esterno, documento che deve essere allegato al bilancio e reso pubblico sul sito della società.

La relazione contiene:

- la descrizione degli obiettivi specifici e delle modalità di attuazione;
- la valutazione dell'impatto generato;
- la descrizione dei nuovi obiettivi posti per l'esercizio successivo.

La valutazione è effettuata secondo standard esterni di certificazione, grazie a enti terzi e indipendenti.

Allo stato attuale non sono previste agevolazioni fiscali particolari per le società benefit. Le stesse potranno tuttavia identificarsi con l'abbreviazione SB accanto alla denominazione sociale, per utilizzi anche verso terzi, con benefici in termini di brand e di valore reputazionale a rilevanza sociale.



**Dott.ssa Paola Aglietta**

Dottore Commercialista in Torino e Revisore legale, partner dello studio LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti As-sociati.

Esercita l'attività professionale occupandosi prevalentemente

di consulenza fiscale e societaria alle piccole medie imprese, anche internazionali.

Ha maturato in particolare esperienza nel settore della fiscalità immobiliare, dei gruppi societari e patrimoni di famiglia. Autrice di pubblicazioni e di numerosi articoli su riviste specializzate in materia tributaria.